



*Ispettorato territoriale del lavoro di Bari.*

**ACCORDO INTEGRATIVO DI SEDE TERRITORIALE SUL FONDO RISORSE DECENTRATE  
ANNO 2020**

Il giorno diciotto del mese di giugno 2021 alle ore 10.00, nella modalità da remoto, giuste intese intercorse nella seduta del 11 giugno 2021, nella sede di via Filzi, 18 dell'ITL di Bari, si incontrano le Parti per procedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del CCNL 12/02/2018, all'adeguamento per la sede dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bari di quanto definito con l'Accordo Integrativo Nazionale del 10 maggio 2021 in merito all'utilizzo del Fondo risorse decentrate anno 2020.

Sono presenti

per l'INL

Antonella Cangiano - Direttore territoriale, ad interim

Rosanna Lucia Cea – Responsabile del processo pianificazione, funzionamento e controllo

Maria Teresa Nitti – Capo Team Personale

per le OO.SS. territoriali:

CISL FP : Attilio Introna

UIL PA: Riccardo Di Leo

FP CGIL : Antonio Ventrelli

Federazione Intesa : Teresa Bisceglie – Gaetano Balena

FLP : Rosangela Scappatura

per la RSU:

Francesco Fallacara

Riccardo Di Leo

Patrizia Milella

Rosalia Piteo

Maria Antonietta Sivo

Nicola Zonno

Sono assenti benchè convocati :

per la R.S.U. : Angela Alberotanza

Agata Azzariti

Giovanna Raguseo

Per le OO.SS. : Confsal – Unsa

Usb

Nel rispetto dei criteri fissati con il Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 10/05/2020, certificato ai sensi dell'art. 40 bis co2 D.Lgs. 165 / 2001 e *smi* dal MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGOP a seguito di parere favorevole espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 0029992-P del 13 aprile 2021, di definizione dei criteri per l'utilizzo del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 agli Uffici centrali e periferici dell'INL, le Parti procedono alla definizione delle modalità di riparto delle risorse assegnate all'Ufficio.

Prendono atto che :

- a) il Fondo risorse decentrate per l'Ispettorato territoriale del lavoro di Bari destinato a finanziare tutti gli istituti legati alla incentivazione della produttività e al miglioramento della efficacia, ammonta a € 555.595,42 (al lordo delle ritenute a carico del dipendente), di cui € 26.732,45 quota ispettiva, € 22.933,65 quota per la rappresentanza in giudizio ed € 347,80 quota RSPP.
- b) l'accordo si applica a tutto il personale di ruolo appartenente alle aree funzionali in servizio nell'anno 2020 compreso quello comandato da altre amministrazioni che non sia beneficiario di incentivazione equivalente da parte dell'Amministrazione di provenienza.
- c) i fondi assegnati per l'anno 2020 saranno ripartiti secondo le modalità di seguito specificate, precisando, in applicazione dell'articolo 12, comma 4 del CCNI 10/05/2021, che il trattamento accessorio spettante a ciascun dipendente non potrà superare l'importo complessivo di € 5.000,00 (al lordo delle ritenute a carico del dipendente), esclusi gli importi relativi alle indennità nazionali, all'indennità per la rappresentanza in giudizio, alla cosiddetta "quota ispettiva" e alla quota erogata al RSPP.

Di seguito la dirigente illustra la proposta della Amministrazione

### **Articolo 1 Ripartizione delle risorse**

1. Le risorse del Fondo assegnate sono ripartite secondo le modalità di utilizzazione stabilite dal CCNI del 10/05/2021 e sono attribuite con riferimento al periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.

### **Articolo 2 Indennità nazionali**

1. Ai sensi dell'art. 5 del CCNI, sono ricomprese in dette indennità quelle di reperibilità, di rischio radiazioni ionizzanti, quella per i centralinisti non vedenti.

La quota utile al pagamento delle indennità nazionali deve essere detratta a monte della ripartizione al personale di quelle occorrenti alla incentivazione degli incarichi di responsabilità organizzativa, alla quota riservata alla contrattazione di sede, alla performance e alla maggiorazione del premio individuale.

2. La somma così determinata è destinata al pagamento delle indennità nazionali, salvo quelle spettanti al personale ispettivo che sono invece detratte dalla cosiddetta “quota ispettiva”.
3. Resta fermo il principio della non cumulabilità tra le indennità nazionali, fatta eccezione per quella di rischio da radiazioni ionizzanti.
4. Le indennità nazionali sono attribuite secondo gli importi e le modalità previsti dall’articolo 5 del CCNI 10/05/2020.

### **Articolo 3**

#### **Incentivazione per titolarità di incarichi organizzativi**

1. Per l’anno 2020, in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 6, comma 1 del CCNI 10/05/2020, la misura dell’incentivo di cui al presente articolo è quantificata come segue:
    - incarico di responsabile di Processo: quota mensile pari a € 52,00 lordo dipendente;
    - Incarico di responsabile di Team : quota mensile pari a € 30,00 lordo dipendente;
  2. Tale indennità è assegnata in proporzione alle giornate di effettivo servizio come individuate dall’articolo 8, co 5, del CCNI 10/05/2021 e secondo le previsioni dei commi 3 e 4 dell’articolo 6 del CCNI 10/05/2021.
- La quota da ripartire assomma a € 4.128,00

### **Articolo 4**

#### **Quota riservata alla contrattazione integrativa di sede territoriale**

1. La somma riservata alla contrattazione di sede è pari al 25% delle risorse individuate secondo quanto indicato nell’articolo 7 del CCNI 10/05/2021.
2. La quota assomma a € 125.363,38 (al lordo delle ritenute a carico del dipendente ) ed è destinata al personale che svolge attività di natura amministrativa.
3. Le Parti prendono atto che nell’ambito delle attività remunerabili rientra l’attività svolta dall’ispettore di turno e quella per le conciliazioni monocratiche. Inoltre, che l’art. 7 del CCNI dispone che la quota di che trattasi viene riconosciuta al personale della sede non beneficiario, nella stessa giornata, di altre incentivazioni, fatta salva l’incentivazione relativa alla titolarità degli incarichi organizzativi di cui all’articolo 6 del CCNI. In particolare, gli incentivi previsti per l’attività di vigilanza e per la rappresentanza in giudizio, tra i quali sono da escludere quelli determinati in misura fissa per il personale che svolge attività di vigilanza (c.d. quota fissa) e quelli per il personale che svolge la rappresentanza in giudizio (la quota fissa del 70% di cui all’art. 12 del C.C.N.I.), non possono essere cumulati nella stessa giornata con la quota destinata allo svolgimento dell’attività amministrativa.
4. Inoltre, del divieto di cumulare nella stessa giornata altre incentivazioni (vedasi decreto Poletti) oltre quella prevista dal presente articolo. Il limite massimo individuale è pari a € 1.500,00 al lordo delle ritenute a carico del dipendente. Le eventuali eccedenze sono ripartite tra tutto il personale nell’ambito dell’attribuzione della performance organizzativa.
5. Le Parti prevedono in favore del personale che, nelle giornate di operatività dei cosiddetti “presìdi”, nel lasso temporale 16 marzo – 31 maggio 2020 ha svolto attività lavorativa in presenza, una maggiorazione dell’incentivo giornaliero pari al 100%.  
L’importo relativo all’applicazione di tale maggiorazione non è computato ai fini del tetto massimo individuale stabilito al precedente co 5 in € 1.500,00.
6. Le Parti convengono di ripartire la quota secondo i seguenti criteri :

- in favore dei funzionari che hanno svolto le conciliazioni monocratiche ex art. 11 D. Lgs. 124 / 2004 e *smi* nell'anno 2020 per ciascuna giornata di attività, anche da remoto;
- in favore delle unità ispettive per ciascuna giornata in cui abbiano svolto l'ufficio dell'ispettore di turno, anche da remoto;
- in favore delle unità di personale, che abbiano svolto attività amministrative finalizzate all'erogazione di servizi all'utenza e/o di svolgimento di attività e adempimenti istituzionali, ai fini della cui evasione abbiano posto in essere soluzioni di *efficientamento* degli strumenti in uso a concorrenza di 100 giornate pro capite, riparametrate nel caso di pensionamento e di part – time verticale.
- in favore delle unità di personale che hanno fatto parte della unità di presidio nel lasso temporale 16 marzo – 31 maggio 2020;

## **Articolo 5**

### **Incentivazione della produttività**

1. Il sistema premiante è orientato a valorizzare la partecipazione e il grado di impegno dimostrato dal personale. La quota di produttività è assegnata sulla base del raggiungimento degli obiettivi fissati nella Direttiva di II livello e nelle linee programmatiche dell'azione amministrativa. La somma per l'incentivazione della produttività viene ripartita :
- a) sulla base dei risultati raggiunti collettivamente dal gruppo di lavoro nel suo complesso ( performance organizzativa)
  - b) in relazione alla prestazione lavorativa resa individualmente (performance individuale).

## **Articolo 6**

### **Performance organizzativa**

1. Le Parti convengono di destinare una quota pari al 50% delle risorse (€188.045,08 al lordo delle ritenute al personale) alla incentivazione della performance organizzativa. La quota è riconosciuta al gruppo di lavoro in base al grado di raggiungimento degli obiettivi / attività assegnati nel relativo piano operativo, attestato in fase di verifica finale dello stato di avanzamento del piano operativo dal Responsabile dello stesso.
- La quota di produttività su base collettiva è ripartita tra i componenti del gruppo in funzione delle giornate di presenza in servizio di ciascuno.
- Le Parti prendono atto di quanto disposto dall'art. 8 co 5 del CCNI 10 /05/2021 in materia di assenze equiparate alle presenze.

## **Articolo 7**

### **Performance individuale**

1. La quota del 50% delle risorse (€ 188.045,08 al lordo delle ritenute a carico del personale) viene destinata alla incentivazione della performance individuale. Le Parti prendono atto che Il CCNI stabilisce che la stessa è ripartita tra il personale che ha effettuato nell'anno di riferimento almeno 60 giornate di effettivo servizio.
- L'attribuzione della quota è effettuata in ragione della qualità dell'impegno profuso da ciascuno nel raggiungimento degli obiettivi assegnati e dell'apporto fornito rispetto ai risultati raggiunti,

tenuto conto delle modalità attuative e della qualità rilevata nello svolgimento dei compiti assegnati.

## **Articolo 8**

### **Differenziazione del premio individuale**

1. In attuazione dell'articolo 9 del CCNI 10/05/2021, al 5% del personale della sede che ha ottenuto la valutazione più elevata, è attribuita una maggiorazione del premio individuale pari al 30% del valore medio *pro-capite* dei premi individuali attribuiti a coloro che, nell'ambito della sede stessa, abbiano conseguito la valutazione più elevata.
2. Il premio dovrà essere attribuito almeno ad una unità di personale, per gli arrotondamenti successivi ad 1 si procederà per difetto per valori < a 0,5 e per eccesso per valori ≥ 0,5.
3. Nel caso in cui il numero dei possibili destinatari della maggiorazione del premio sia superiore al 5%, lo stesso sarà destinato al personale con il maggior numero di giornate di effettiva presenza in servizio nell'anno. Qualora, anche in applicazione di detto criterio, si continuasse ad avere un numero di unità di personale superiore alla percentuale del 5%, la maggiorazione del premio sarà riconosciuta al personale che negli ultimi tre anni di servizio ha il maggior numero di giornate di effettiva presenza.
4. Ai fini del calcolo della maggiorazione di che trattasi si procederà nel rispetto delle istruzioni operative dettagliate con le modalità descritte nella circolare prot. 8151 del 13 maggio 2021.

## **Articolo 9**

### **Quota ispettiva**

1. Le risorse destinate al potenziamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, cosiddetta "quota ispettiva", detratte le somme occorrenti al pagamento delle indennità nazionali spettanti al personale ispettivo (Turni, Reperibilità, Rischio da radiazioni ionizzanti), sono destinate al medesimo personale nonché al personale che rappresenta l'Amministrazione in giudizio.

2. Le Parti prendono atto che le attività poste in essere dal personale ispettivo finanziate dalla cd. quota ispettiva devono essere diverse da quelle previste dall'accordo sul D.M. sulle misure incentivanti al personale ispettivo; inoltre, che le risorse devono essere destinate al personale assegnato al processo legale.

La somma di cui al precedente comma 1, è assegnata, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 10 del CCNI 10/05/2021, a ciascun dipendente interessato secondo il seguente prospetto:

- a concorrenza del 85% - € 21.991,58 – in favore del personale ispettivo che abbia svolto pratiche nei settori agricoltura, edilizia, logistica e trasporti; pratiche complesse ( caporalato, illecite esternalizzazioni e interposizioni, pratiche con un numero di lavoratori irregolari superiori a 15; pratiche con almeno 1 lavoratore tutelato; pratiche con recupero contributivo; verifiche patronati e amministrativo – contabili; accertamento radiazioni ionizzanti e/o cigs; verbali con CNR , pratiche con accertamenti COVID, diffide accertative/disposizioni emanante )
- a concorrenza del 15% - € 3.880,87 - in favore del personale assegnato al processo legale per le giornate in udienza ivi comprese quelle svolte in videoconferenza;

## **Articolo 10**

### **Rappresentanza in giudizio**

1. Il CCNI del 10 maggio 2021, all'art. 12, dispone l'assegnazione di risorse destinate a indennizzare l'attività di rappresentanza in giudizio tra il personale che rappresenta in giudizio l'Amministrazione e che effettivamente si reca in giudizio.

2. Le Parti, in applicazione dei criteri fissati dall'articolo 12 del CCNI 10/05/2021, convengono di ripartire le risorse assegnate all'Ufficio - € 22.933,65 - :

- a concorrenza del 70% dell'importo di assegnazione, in parti uguali, fermo restando il riproporzionamento in caso di assegnazione parziale allo svolgimento dell'attività, tra il personale che è formalmente adibito all'attività di rappresentanza in giudizio e che effettivamente si reca in udienza;

- a concorrenza del restante 30%, la somma viene suddivisa tra il personale formalmente adibito alla rappresentanza in giudizio in base al numero di atti difensivi anche in secondo grado predisposti.

Dichiarazioni a verbale

“La FP CGIL, in coerenza con quanto rappresentato dalla Federazione Nazionale, non sottoscrive l'accordo sul riparto del FRD 2020 perché non condivide l'impostazione dell'Amministrazione Centrale sul taglio del salario accessorio per le giornate di presenza equiparate”.

La seduta termina alle ore 10.30.

Letto e approvato.

Per l'Amministrazione

Antonella Cangiano

F.to Rosanna Cea

F.to Maria Teresa Nitti

Per le OO.SS. territoriali

CISL FP F.to Attilio Introna

UIL PA F.to Riccardo Di Leo

Federazione Intesa : F.to Gaetano Balena – F.to Teresa Bisceglie

FLP : F.to Rosangela Scappatura

Per la RSU :

F.to Riccardo Di Leo

F.to Francesco Fallacara

F.to Patrizia Milella

F.to Maria Antonietta Sivo

F.to Rosalia Piteo

F.to Nicola Zonno.